




Proposta di legge recante:

“Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria”

Il Consigliere regionale

Giuseppe Graziano



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è volta a regolamentare l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne della Regione Calabria. Tutelare la fauna ittica, disciplinare in maniera innovativa l'esercizio della pesca nelle acque interne della regione e dare una risposta concreta a tutti i tesserati è l'obiettivo del testo normativo che si compone di 24 articoli e intende rendere la disciplina più attuale e coerente con le esigenze intervenute in questo ambito e anche più snella rispetto alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria). Il fine è ridefinire la disciplina in maniera innovativa, al fine di renderla più attuale e coerente con le esigenze nel frattempo intervenute, nonché di renderla più snella e di più facile applicabilità rispetto all'assetto normativo stabilito con la legge regionale 29/2001, che viene abrogata. Le attività disciplinate dalla legge riguardano: la pesca sportiva e dilettantistica; la pesca professionale o di mestiere; la pesca autorizzata ai fini del contenimento delle specie aliene invasive. Gli strumenti di programmazione e gestione nell'ambito della disciplina della pesca sono: il Piano ittico regionale; la Carta ittica regionale; il Piano ittico regionale poliennale e il Piano della Pesca. La legge è finanziata con i fondi rinvenienti dalla tassa di concessione regionale, nonché da specifici programmi europei che finanziano la pesca e l'acquacoltura.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Definisce l'oggetto, definizioni, finalità, della legge. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Disciplina le funzioni amministrative della Regione in materia di pesca nelle acque interne. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
3	Disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e categorie di pesca. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//

4	Disciplina le licenze di pesca e permessi temporanei. Ha carattere ordinamentale.			
5	Prevede l'istituzione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale.			
6	Disciplina l'Albo regionale delle associazioni di pesca.			
7	Disciplina la Carta ittica regionale delle acque interne. Ha carattere ordinamentale.			
8	Disciplina il Piano ittico regionale poliennale. Ha carattere ordinamentale.			
9	Disciplina il Piano delle attività per promuovere la pesca ricreativa e la tutela degli ambienti delle acque interne. Ha carattere ordinamentale.			
10	Disciplina la gestione delle acque interne per finalità alieutiche, tutela, salvaguardia e riequilibrio faunistico-ambientale. Ha carattere ordinamentale.			
11	Disciplina le Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e Zone di protezione. Ha carattere ordinamentale.			
12	Disciplina i controlli sanitari. Ha carattere ordinamentale.			
13	Disciplina le immissioni di specie ittiche e specie invasive di interesse unionale. Ha carattere ordinamentale.			
14	Disciplina gli impianti di acquacoltura, allevamenti e laghetti di pesca sportiva. Ha carattere ordinamentale.			
15	Disciplina le strutture per la risalita delle specie ittiche. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
16	Disciplina la derivazione di acque pubbliche. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
17	Disciplina la classificazione delle acque. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
18	Disciplina le attività agonistiche, campi di gara temporanei e permanenti. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
19	Disciplina la sorveglianza. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
20	Disciplina la salvaguardia della fauna delle acque interne:	//	//	//

	limitazioni e divieti. Ha carattere ordinamentale.			
21	Disciplina le sanzioni amministrative. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
22	Disciplina i finanziamenti della presente legge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
23	Disciplina le norme transitorie. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
24	Prevede l'abrogazione della l.r.29/2001. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria”

Art. 1

(Oggetto, definizioni, finalità)

1. La presente legge, in coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Calabria, nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici e del patrimonio ittico regionale. Scopo della presente legge è, altresì, promuovere la gestione, la tutela, l'incremento, il riequilibrio biologico del patrimonio ittico delle acque interne della Regione Calabria.
2. L'ambito di applicazione della presente legge è costituito dalle acque interne pubbliche della Regione Calabria, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne della Regione tutte le acque dolci e salmastre ubicate nel territorio regionale, delimitate dal lato mare dalla linea ideale congiungente i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi, dei canali e degli altri bacini idrici.
3. Per gli effetti della presente legge, il patrimonio ittico regionale è costituito dai crostacei e dai pesci appartenenti alle classi degli osteitti, o pesci con scheletro osseo, e dei condroitti o pesci con scheletro cartilagineo, viventi stabilmente o temporaneamente in tutte le acque interne della Regione.

Art. 2

(Competenze amministrative della Regione in materia di pesca nelle acque interne.

Regolamenti di esecuzione)

1. La Regione adotta i regolamenti di esecuzione della presente legge, di seguito regolamenti, nonché gli strumenti e gli atti amministrativi a ciò finalizzati.
2. I regolamenti di esecuzione disciplinano i luoghi, i tempi, i modi, gli attrezzi e gli strumenti di pesca, il commercio dei prodotti, i periodi di divieto di pesca di alcune specie, le quantità del pescato, il numero di esemplari catturabili, le esche consentite, le misure minime delle specie catturabili, il regime delle acque, i divieti, allo scopo di valorizzare e tutelare le acque interne e il patrimonio ittico delle acque interne della Regione Calabria.
3. I regolamenti di esecuzione determinano altresì:
 - a) gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva e quelli consentiti per la pesca di mestiere;
 - b) le norme applicabili nelle varie tipologie di acque e le categorie di pesca (sportiva e/o professionale) in esse esercitabili;
 - c) la disciplina della gestione delle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e delle zone di protezione di cui all'articolo 11 della presente legge.
4. La Regione predispone e approva la Carta Ittica regionale, il Piano ittico regionale poliennale e il Piano della pesca, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.
5. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne e in particolare:
 - a) promuove e indirizza le attività di sperimentazione e di ricerca e realizza iniziative di carattere straordinario e di valenza interprovinciale o interregionale anche avvalendosi della collaborazione di enti pubblici, istituti scientifici ed associazioni iscritte all'Albo regionale delle associazioni di pesca di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - b) gestisce l'Albo regionale delle associazioni di pesca;
 - c) promuove l'istituzione e la realizzazione di campi attrezzati per le gare di pesca;
 - d) promuove la diffusione della cultura della pesca ricreativa, anche finanziando attività di educazione ambientale e di pesca sostenibile svolte dalle associazioni iscritte

all'Albo regionale.

Art. 3

(Esercizio della pesca nelle acque interne e categorie di pesca)

1. Per “pesca” o “azione di pesca” o “esercizio della pesca” nelle acque interne si intende:
 - a) ogni azione o comportamento direttamente finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica delle acque interne, anche se la cattura non si è effettivamente concretizzata;
 - b) ogni azione o comportamento indirettamente riconducibile o finalizzato alla cattura di specie appartenenti alla fauna ittica delle acque interne;
 - c) ogni azione o comportamento di collaborazione o concorso con chi pone in essere azioni o comportamenti di cui alla lettera a).
2. Le attività disciplinate dalla presente legge riguardano le seguenti categorie di “pesca sportiva” e “pesca professionale”:
 - a) la pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico; ai fini della presente legge, pesca sportiva o dilettantistica o ricreativa o agonistica o non professionale, sono sinonimi; la pesca sportiva è esercitata con gli attrezzi consentiti dalla presente legge e dai regolamenti di esecuzione come "attrezzi consentiti per la pesca sportiva"; al pescatore sportivo è vietata, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca;
 - b) la pesca professionale è l'attività a scopo economico esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca iscritte negli appositi registri di cui alla normativa vigente, nonché in possesso di licenza di tipo A; ai fini della presente legge, pesca professionale o di mestiere sono sinonimi; la pesca di mestiere è esercitata con gli attrezzi consentiti dalla presente legge e dai regolamenti di esecuzione come “attrezzi consentiti per la pesca di mestiere”.

Art. 4

(Licenze di pesca e permessi temporanei)

1. L'esercizio della pesca nelle acque interne è consentito ai titolari di licenza di pesca in regola con il pagamento dei relativi tributi stabiliti dall'articolo 22. La Regione rilascia la licenza ai soli residenti nel territorio regionale. La licenza di pesca ha validità nelle acque interne di tutto il territorio nazionale.
2. La licenza di pesca può essere di tipo A e B.
3. La licenza di tipo A è riservata ai pescatori di mestiere. Con la licenza di tipo A è possibile esercitare la pesca con gli attrezzi consentiti per la pesca di mestiere così come definiti nei regolamenti di esecuzione.
4. La licenza di tipo B è riservata ai pescatori sportivi. Con la licenza di tipo B è possibile esercitare la pesca con gli attrezzi consentiti per la pesca sportiva così come definiti nei regolamenti di esecuzione. Con la licenza di tipo A è possibile esercitare la pesca anche con gli attrezzi riservati alla licenza di tipo B.
5. Per i residenti in Calabria la licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta del pagamento del tributo previsto, nella quale sono riportati i dati anagrafici del pescatore. La ricevuta deve essere accompagnata da un documento di identità valido. A decorrere dalla data di pagamento del tributo, la validità della licenza di pesca di tipo B è di un anno.
6. Per i residenti in Calabria, la licenza di tipo A è rilasciata dalla Regione ai pescatori professionali. Questi, entro tre mesi dalla data del rilascio, devono dimostrare di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla vigente normativa, in particolare:
 - a) iscrizione al registro delle imprese;
 - b) possesso di partita IVA;
 - c) iscrizione all'INPS nel regime assicurativo relativo al settore pesca.

In mancanza, la Regione procede alla revoca della licenza e al ritiro del documento.

La licenza di tipo A è valida per il periodo indicato nella licenza stessa e la sua validità è subordinata al pagamento del tributo annuale e al mantenimento delle condizioni di cui al presente comma.

7. Sono istituiti permessi temporanei, anche a scopo turistico, validi per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione. Essi consentono la pesca sportiva alla stregua della licenza di tipo B e, come questa, sono costituiti dalla ricevuta di pagamento del tributo, nella quale sono riportati i dati anagrafici del pescatore. La ricevuta deve essere accompagnata da un documento di identità valido. I permessi temporanei hanno validità limitata alle acque interne della Regione e per un periodo di quindici giorni a decorrere da quello del pagamento del tributo.
8. Gli importi dei tributi dovuti per ogni tipologia di licenza e per i permessi temporanei sono stabiliti dall'articolo 22 della presente legge.
9. Non sono soggetti all'obbligo di licenza:
 - a) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, durante la loro attività all'interno degli stabilimenti stessi, nonché il personale della regione, degli istituti di ricerca riconosciuti e delle organizzazioni, appositamente autorizzato dalla Regione ai fini della ricerca scientifica, alla-cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
 - b) i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età, a condizione che esercitino esclusivamente la pesca sportiva con gli attrezzi per essa previsti e che siano accompagnati da persona maggiorenne titolare di valida licenza di pesca;
 - c) coloro che hanno compiuto l'età di settant'anni ed esercitino esclusivamente la pesca sportiva con gli attrezzi per essa previsti;
 - d) i soggetti con disabilità gravi riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/92;
 - e) coloro i quali esercitano la pesca nei laghetti di "privata proprietà", ovvero non collegati naturalmente od artificialmente con acque pubbliche, adibiti alla pesca sportiva.

Art. 5

(Comitato Tecnico Consultivo Regionale)

1. La Regione istituisce il Comitato Tecnico Consultivo Regionale delle acque interne, organo tecnico-consultivo, di seguito Comitato. Il Comitato resta in carica cinque anni e i suoi membri sono riconfermabili. Il Comitato decade con lo scioglimento del Consiglio Regionale; non possono farvi parte coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca. Esso opera anche in assenza di tutte o alcune delle designazioni di seguito previste.
2. Il parere del Comitato è obbligatoriamente richiesto per la formazione degli atti della Regione nelle materie di cui alla presente legge e quelle in materia di pesca, salvaguardia e tutela della fauna delle acque interne della Regione. L'amministrazione regionale può richiedere il parere del Comitato su tutte le materie oggetto della presente legge. Il Comitato può formulare proposte anche d'iniziativa, sempre nelle materie oggetto della presente legge. I pareri e le proposte del Comitato non sono vincolanti per le decisioni dell'amministrazione.
3. Il Comitato è composto dai seguenti membri:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o Assessore delegato, in qualità di Presidente del Comitato medesimo;
 - b) il Funzionario (o Dirigente) regionale responsabile del settore pesca, in qualità di Segretario del Comitato medesimo;
 - c) il Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS);
 - d) un dirigente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

- (ARPACAL) o suo delegato;
 - e) due rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo;
 - f) il responsabile regionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, o un suo delegato;
 - g) un ittiologo o esperto in materia di ecologia fluviale e gestione degli ambienti d'acqua dolce, selezionato dalla Regione in base al curriculum;
 - h) il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per la Calabria, o un suo delegato;
 - i) il presidente, o suo delegato, di una tra le aree protette più rappresentative della regione;
 - l) due rappresentanti per ciascuna Provincia, così individuati: un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva iscritte all'Albo operante nella provincia e un funzionario regionale dell'Ufficio territoriale provinciale di competenza. Essi sono convocati solo allorquando la discussione degli argomenti riguardi il territorio provinciale di appartenenza.
4. I membri del Comitato sono nominati dalla Regione mediante decreto dirigenziale. La nomina dei membri delle associazioni di cui alle lettere e) e l) è effettuata sulla base di una selezione comparativa, fondata sul criterio del numero di iscritti residenti nel territorio regionale, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico.
 5. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, inclusi i membri aggiuntivi di cui al comma 3, lettera l), eventualmente convocati. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.
 6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta nessun rimborso delle spese sostenute.

Art. 6

(Albo regionale delle associazioni di pesca)

1. Presso il dipartimento regionale competente è istituito l'Albo regionale delle associazioni di pesca, di seguito Albo, che, senza scopo di lucro, promuovono la pesca sportiva sostenibile e la tutela e la riqualificazione dei bacini fluviali e lacuali e del patrimonio ittico della Regione.
2. La tenuta dell'Albo è affidata alla Regione, secondo le modalità da essa stabilite. All'atto della richiesta, le associazioni di cui al comma 3 devono produrre documentazione comprovante detti requisiti e, in particolare, l'operatività sul territorio regionale da non meno di cinque anni nelle suddette attività.
3. Possono iscriversi all'Albo:
 - a) le associazioni di pesca sportiva, operanti sul territorio regionale, che per statuto promuovono la pesca sportiva nelle acque interne;
 - b) le associazioni di pesca sportiva, operanti sul territorio regionale, che per statuto promuovono, oltre alla pesca sportiva nelle acque interne, la tutela e la riqualificazione dei corpi idrici e del patrimonio ittico.
4. All'Albo di cui al presente articolo è iscritta d'ufficio la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea (FIPSAS), nelle sue articolazioni locali, in quanto organo del CONI, munito di personalità giuridica di diritto pubblico, avente tra i propri fini istituzionali, statutariamente sanciti, la difesa e la rappresentanza dei pescatori dilettanti e sportivi nonché la salvaguardia e la tutela degli ecosistemi acquatici.
5. Le associazioni iscritte all'Albo possono coadiuvare la Regione nelle operazioni di:
 - a) ripopolamento dei corsi e degli specchi d'acqua;
 - b) sorveglianza mediante proprie guardie giurate ittiche volontarie;
 - c) monitoraggio delle acque interne;
 - d) ogni altra attività di tutela ittico-ambientale delle acque interne e del patrimonio ittico della Regione.

Art. 7

(Carta ittica regionale delle acque interne)

1. Per la tutela delle acque interne, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio ittico, la Regione, sentito il parere del Comitato, predispone e approva la Carta ittica regionale delle acque interne, di seguito Carta ittica.
2. Per la sua redazione, la Carta ittica deve prevedere almeno un anno di studio e monitoraggio dei bacini fluviali e lacuali più significativi della Regione.
3. La Carta ittica contiene:
 - a) la caratterizzazione morfologica, idrologica, ambientale del reticolo idrografico e dei singoli corsi d'acqua di interesse alieutico;
 - b) la caratterizzazione di tutti i corsi d'acqua di interesse alieutico con l'individuazione, la distribuzione e la caratterizzazione quali-quantitativa delle specie presenti appartenenti al patrimonio ittico;
 - c) la mappatura genetica delle popolazioni delle specie ittiche di maggiore pregio naturalistico, in particolare salmonidi;
 - d) analisi della pressione piscatoria, effettuata su ogni bacino idrografico ricadente in tutto o in parte nel territorio di competenza;
 - e) l'analisi dello stato di conservazione, delle pressioni e dei fattori di minaccia per la sopravvivenza delle specie autoctone e azioni per la loro salvaguardia;
 - f) la classificazione delle acque con le vocazioni ittiche, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge;
 - g) definizione dei criteri, luoghi, quantitativi, taglie e periodi di ripopolamento delle specie ittiche, con particolare attenzione a quelle di maggior interesse gestionale, alieutico, turistico ed economico e individuazione delle acque destinate alla loro eventuale gestione;
 - h) l'individuazione nei bacini fluviali lacuali di tratti potenzialmente idonei all'istituzione delle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e delle zone di protezione di cui all'articolo 11 della presente legge;
 - i) l'individuazione delle zone destinate al controllo o eradicazione delle specie alloctone invasive di interesse unionale;
 - l) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione di incubatoi ittici di valle;
 - m) l'individuazione nei bacini fluviali e lacuali di tratti potenzialmente idonei all'istituzione di campi di gara sia temporanei che permanenti.

Art. 8

(Piano ittico regionale poliennale)

1. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Carta ittica, la Regione, per promuovere la conservazione e il riequilibrio biologico del patrimonio ittico nei bacini idrografici, nonché favorire lo sviluppo delle attività alieutiche sostenibili, predispone e approva il Piano ittico regionale poliennale delle acque interne.
2. Il Piano ittico regionale poliennale costituisce la pianificazione attuativa delle indicazioni contenute nella Carta ittica e, in particolare, definisce:
 - a) gli interventi per la conservazione, il ripristino e la gestione del patrimonio ittico regionale, avvalendosi prioritariamente delle strutture pubbliche di riproduzione dello stesso;
 - b) il programma e le modalità di esecuzione dei ripopolamenti;
 - c) le linee guida tecniche per la progettazione e realizzazione delle scale di risalita per i pesci;
 - d) nel rispetto delle indicazioni della Carta Ittica che individua i tratti potenzialmente idonei, istituisce i campi di gara permanenti e temporanei e individua gli interventi

per il loro allestimento e la loro fruibilità.

3. Il Piano ittico regionale poliennale nella sua prima edizione è approvato contestualmente alla Carta ittica. Entrambi sono aggiornati ogni sette anni oppure quando intervengono notevoli modificazioni nel regime e nello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici. Nelle more degli aggiornamenti successivi continua ad applicarsi il Piano ittico regionale poliennale vigente.

Art. 9

(Piano delle attività per promuovere la pesca ricreativa e la tutela degli ambienti delle acque interne)

1. La Regione, richiesto il parere o le proposte del Comitato, predispone il Piano delle attività a sostegno della pesca ricreativa e della tutela degli ambienti delle acque interne, di seguito Piano della Pesca.
2. Il Piano della Pesca definisce le azioni volte al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ittico regionale e degli ambienti delle acque interne, nonché alla promozione della pesca sportiva sostenibile, e si avvale delle associazioni iscritte all'Albo, affidando loro, sulla base di appositi bandi, le seguenti attività:
 - a) attività di ripopolamento o immissione di fauna ittica;
 - b) recupero di fauna ittica in periodi di siccità o di asciutta;
 - c) vigilanza ittico-ambientale con proprie guardie giurate nei bacini fluviali e lacuali;
 - d) attività di formazione e sensibilizzazione ambientale e di educazione alla pesca;
 - e) gestione di incubatoi ittici di valle istituiti dalla Regione;
 - f) tabellazione di eventuali zone a regolamentazione specifica.
3. Il Piano della Pesca è predisposto e finanziato annualmente dalla Regione, che stabilisce le modalità e i tempi di svolgimento, i bacini fluviali e lacuali interessati e i criteri di assegnazione dei contributi destinati alle associazioni affidatarie delle attività.

Art. 10

(Gestione delle acque interne per finalità alieutiche, tutela, salvaguardia e riequilibrio faunistico-ambientale)

1. Per gestione delle acque interne, ai fini della presente legge, si intende l'affidamento in gestione di ambiti fluviali e lacuali da parte della Regione.
 2. La gestione è affidata esclusivamente alle associazioni di pesca sportiva che operano senza scopo di lucro, iscritte all'Albo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), della presente legge. L'affidamento è attuato esclusivamente attraverso bandi pubblicati dalla Regione.
 3. Oggetto della gestione sono i bacini fluviali e lacuali o tratti di essi, compresi quelli individuati quali campi di gara, zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e zone di protezione di cui all'articolo 11 della presente legge.
 4. Con la gestione l'associazione affidataria si obbliga a contribuire al miglioramento del patrimonio ittico, attraverso i seguenti interventi nelle acque affidate:
 - a) vigilanza mediante proprie guardie giurate ittiche programmando attività di difesa degli ambienti acquatici e del patrimonio ittico;
 - b) recupero, reintroduzione, ripopolamento di specie appartenenti al patrimonio ittico, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dagli strumenti in essa previsti.
- Gli obblighi assunti dall'affidataria sono dettagliati in un apposito disciplinare di gestione.
5. Nelle acque affidate in gestione è consentita esclusivamente la pesca sportiva, esercitata nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti.
 6. Per l'esercizio della pesca in tali acque, il pescatore dovrà essere munito dell'autorizzazione del gestore, nonché di licenza di pesca e di quant'altro eventualmente previsto dalla normativa vigente.
 7. Qualora, unitamente all'autorizzazione, il gestore rilasci un tesserino segna-catture, esso

- costituisce parte integrante dell'autorizzazione stessa e il pescatore è tenuto a compilarlo con le modalità indicate dal gestore stesso.
8. Il pescatore è altresì tenuto a rispettare le limitazioni all'esercizio della pesca, aggiuntive e maggiormente restrittive rispetto alla normativa vigente, eventualmente previste dal gestore.
 9. Nelle acque affidate in gestione, l'associazione affidataria è esonerata dal richiedere l'autorizzazione all'effettuazione delle gare di pesca, fatta eccezione per quelle che prevedono l'immissione di salmonidi prima della gara.
 10. L'affidamento in gestione ha una durata minima di cinque e massima di dieci anni solari. Alla scadenza, nelle more di un nuovo affidamento o di diversa determinazione della Regione, su domanda dell'affidataria uscente, la precedente gestione è prorogata di un anno solare e così successivamente.
 11. La gestione comporta l'applicazione di un canone annuo a carico dell'associazione affidataria.
 12. Per i bacini idrici fluviali, il canone viene determinato sulla base della tipologia delle acque affidate, così come classificate ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della presente legge:
 - a) 100 euro/km, per la tipologia di acque "piccolo";
 - b) 200 euro/km, per la tipologia di acque "medio";
 - c) 300 euro/km, per la tipologia di acque "grande".
 13. Per i bacini lacuali, sia naturali che artificiali, il canone viene determinato sulla base dell'estensione superficiale delle acque affidate, misurata nel periodo di minimo livello idrometrico:
 - a) 1000 euro fino a 50.000 mq;
 - b) 1500 euro, da 50.000 a 100.000 mq;
 - c) per bacini superiori a 100.000 mq, sarà applicato un incremento di 15 euro ogni 1000 mq.
 14. Il canone annuo viene corrisposto interamente entro il 28 febbraio dell'anno solare di riferimento. In caso di mancato pagamento, anche parziale, la Regione trasmette diffida, cui l'affidataria deve adempiere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di automatica decadenza dell'affidamento in gestione. Per il primo anno, il canone è calcolato proporzionalmente a decorrere dalla data dell'affidamento e corrisposto entro trenta giorni dalla data di stipula della convenzione che disciplina l'affidamento, a pena di automatica decadenza dello stesso.
 15. In alternativa al pagamento del canone, per uno o più anni, il gestore può concordare con la Regione la realizzazione di opere ittogeniche e/o di riqualificazione e/o di recupero ambientale e/o vigilanza ittica e/o ripopolamenti, aggiuntivi rispetto agli obblighi previsti dal disciplinare di gestione.
 16. Nell'assegnare in gestione tratti d'acqua ai sensi del presente articolo, la Regione non può superare il limite del 70 per cento dell'estensione di ogni tipologia di acqua per ogni corpo idrico.

Art.11

(Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e Zone di protezione)

1. La Regione, sulla base delle indicazioni della Carta ittica, istituisce, nei bacini fluviali e lacuali, zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva per:
 - a) favorire la riproduzione naturale delle specie appartenenti al patrimonio ittico;
 - b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie appartenenti al patrimonio ittico immesse a scopo di ripopolamento;
 - c) fornire, mediante cattura, specie appartenenti al patrimonio ittico destinate al recupero, riproduzione artificiale e successivo ripopolamento.

2. La Regione, sulla base delle indicazioni della Carta ittica ~~che le individua~~, istituisce, nei bacini fluviali e lacuali, zone di protezione, finalizzate alla tutela e alla conservazione delle specie autoctone.
3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e le zone di protezione vengono mantenute per un massimo di cinque anni e possono essere rinnovate o istituite a rotazione sul bacino fluviale o lacuale interessato. Esse sono modificate o soppresse se sussistono giustificati motivi.
4. Nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione è vietata qualsiasi forma di pesca.

Art. 12

(Controlli sanitari)

1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato all'immissione nei bacini fluviali e lacuali della Regione è accompagnato dalla seguente documentazione:
 - a) certificato sanitario, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (Asl) del luogo di provenienza;
 - b) certificazione genetica, rilasciata da Istituti universitari o da Enti pubblici e privati all'uopo accreditati, per le immissioni di salmonidi autoctoni.
2. L'Istituto Zooprofilattico è competente per gli accertamenti sugli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei bacini idrici della Regione.
3. In caso di epizoozia, la Regione, sentito l'Istituto Zooprofilattico e l'ASL competente, dispone il compimento degli interventi tecnici necessari e valuta le misure da attuare per la salvaguardia del patrimonio ittico.

Art. 13

(Immissioni di specie ittiche e specie invasive di interesse unionale)

1. È vietata la detenzione, il trasporto e l'immissione delle specie classificate come invasive di interesse unionale ai sensi della normativa comunitaria e nazionale e di quelle di cui è vietata l'immissione nelle acque interne della Regione in base alla Carta ittica, al Piano ittico regionale poliennale e agli strumenti e alle normative statali e regionali vigenti.
2. In ogni acqua interna pubblica, l'immissione di specie ittiche necessita della preventiva autorizzazione della Regione, che la concede nel rispetto di quanto indicato nella Carta ittica, nel Piano ittico regionale poliennale e negli strumenti e normative statali e regionali vigenti.

Art. 14

(Impianti di acquacoltura, allevamenti e laghetti di pesca sportiva)

1. Non sono soggetti ai divieti di cui all'articolo 13, comma 1, gli operatori del settore dell'acquacoltura e di allevamenti di fauna ittica e i titolari di laghetti di pesca sportiva, purché gli impianti non comunichino con le acque pubbliche o, se comunicanti, che adottino gli accorgimenti tecnici atti a impedire il passaggio del pesce da e verso l'acqua pubblica in conformità con le linee guida tecniche approvate dalla regione.
2. I titolari di impianti comunicanti con le acque pubbliche, inclusi quelli già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a adottare gli accorgimenti tecnici di cui al precedente comma 1 entro e non oltre sei mesi dall'adozione delle linee guida tecniche approvate dalla regione.
3. Nelle more dell'adozione delle linee guida tecniche approvate dalla regione, gli impianti comunicanti con le acque pubbliche, inclusi quelli già esistenti, dovranno essere dotati di griglie o altri accorgimenti idonei a impedire il passaggio del pesce da e verso l'acqua pubblica. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari debbono comunicare alla regione la documentazione tecnica comprovante gli

accorgimenti realizzati.

4. Si definiscono laghetti di pesca sportiva gli specchi d'acqua lacuali ubicati su suoli privati e in cui l'accesso alle sponde e la pesca sono consentiti con l'assenso del titolare.
5. Nei laghetti di pesca sportiva non vi è necessità della licenza di pesca.
6. Nei laghetti di pesca sportiva il proprietario o l'avente titolo può svolgere l'attività di pesca sportiva a pagamento, previa autorizzazione della Regione. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
 - a) la durata dell'attività, che non può superare i 10 anni ed è rinnovabile;
 - b) le specie ittiche che possono essere immesse nel caso di laghetti comunicanti con le acque pubbliche;
 - c) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque;
 - d) eventuali accorgimenti tecnici aggiuntivi a quelli di cui al precedente comma 1, volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque interessate dall'attività di pesca e quelle comunicanti con le acque pubbliche.

Art. 15

(Strutture per la risalita delle specie ittiche)

1. I progetti di opere di qualsiasi genere, di interesse pubblico o privato, da realizzarsi lungo fiumi e torrenti, che ostacolano o impediscano del tutto il passaggio o la risalita delle specie ittiche, devono prevedere interventi idonei a consentirne il passaggio e la risalita, nel rispetto delle linee guida tecniche approvate dalla regione. Gli interessati sono tenuti a ottenere il nulla osta da parte degli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne in ordine all'idoneità degli interventi a garantire il passaggio e la risalita dei pesci.
2. Se la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è tecnicamente impossibile, i titolari delle opere sono obbligati a comunicarlo agli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne che stabiliranno la somma da corrispondere per sostenere i costi di periodici ripopolamenti ittici del corso d'acqua, comunque non inferiore a 10.000,00 euro annui.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano anche alle opere che ostacolano o impediscono il passaggio o la risalita delle specie ittiche, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di linee guida tecniche di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle opere già esistenti devono trasmettere la documentazione tecnica che comprovi la possibilità per la fauna ittica di superare gli eventuali ostacoli, ovvero presentare agli uffici regionali competenti in materia di pesca nelle acque interne i progetti degli interventi che intendono attuare, al fine di ottenere il nulla osta in ordine alla loro idoneità a garantire il passaggio e la risalita dei pesci. Nelle more della realizzazione degli interventi, i titolari sono comunque tenuti a corrispondere la somma annuale pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua, come disposto dal comma 2, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è tecnicamente impossibile, i titolari delle opere già esistenti devono darne comunicazione alla Regione che stabilirà quanto previsto dal comma 2.

Art. 16

(Derivazione di acque pubbliche)

1. Per le richieste di concessione di derivazione d'acqua ai sensi della legge n. 1775 del 1931, che interessano un corpo idrico, a scopo agrario, industriale, idroelettrico, o ai fini della creazione di laghetti o opere similari destinate alla pesca sportiva o all'allevamento in

- genere, o quant'altro previsto, l'Autorità concedente, prima dell'autorizzazione, deve acquisire il parere favorevole o le eventuali prescrizioni da parte del Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico prescrive ai concessionari le eventuali modificazioni o opere aggiuntive ai progetti e le clausole da inserire nel disciplinare di concessione.
 3. Le concessioni già esistenti all'entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente confermate. Esse devono essere sottoposte, dall'Autorità concedente ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al Comitato Tecnico ai soli fini delle eventuali prescrizioni. Queste ultime sono comunicate dall'Autorità concedente ai concessionari, che provvedono alla loro realizzazione in tempi brevi e comunque non oltre un anno dalla comunicazione, pena la decadenza del diritto alla concessione.
 4. In ogni caso, la concessione dell'autorizzazione è subordinata alla garanzia della sopravvivenza dell'ecosistema acquatico.
 5. Qualora l'attuazione delle prescrizioni o di parte di esse fosse tecnicamente impossibile, i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente alla Regione una somma finalizzata alla ricostituzione del patrimonio ittico regionale, determinata dalla Regione stessa, non inferiore a euro 2.000,00. Per le concessioni a scopo irriguo tale importo può essere ridotto sino alla metà.
 6. La Regione, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste, comunica all'Autorità concedente l'avvenuta violazione per gli ulteriori eventuali adempimenti del caso.

Art. 17

(Classificazione delle acque)

1. Nell'elaborazione della Carta Ittica, la Regione deve tener conto delle seguenti indicazioni ai fini della classificazione delle acque di cui all'articolo 7, comma 3, lettera f). Le acque interne pubbliche sono classificabili in tre tipologie:
 - a) Acque pregiate o di TIPO A;
 - b) Acque principali o di TIPO B;
 - c) Acque secondarie o di TIPO C.
2. Le acque di TIPO A sono quelle prevalentemente popolate da fauna ittica salmonicola o altra fauna di pregio e sono parte di un ecosistema ancora integro e ben conservato.
3. Le acque di TIPO B sono individuate esclusivamente nei tratti fluviali di fondovalle o in acque di transizione. Solo in tali acque è consentita la pesca professionale.
4. Le acque di TIPO C sono tutte le altre acque interne della Regione.
5. La pesca sportiva è la sola che può essere consentita in tutte e tre le tipologie di acque.
6. Nell'ambito delle acque di TIPO A (acque pregiate), la Carta ittica ne può individuare talune, o tratti di esse, particolarmente rilevanti sotto il profilo della conservazione della biodiversità, dove applicare, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa, peculiari norme orientate a una maggiore salvaguardia del patrimonio ittico e limitazioni della pesca sportiva e dei suoi impatti sull'ecosistema acquatico. Tali acque sono classificate come acque pregiate sottoposte a regime di salvaguardia o di TIPO AI.
7. I bacini idrici fluviali, o tratti di essi, in affiancamento alla classificazione di cui al comma 1, sono altresì classificati come segue:
 - a) "piccoli", aventi una larghezza media dell'alveo di magra non superiore a 10 metri;
 - b) "medi", aventi una larghezza media dell'alveo di magra compresa tra 10 e 25 metri;
 - c) "grandi", aventi una larghezza media dell'alveo di magra superiore a 25 metri.
8. Le norme e le limitazioni da applicarsi nelle varie tipologie di acque sono individuate dai regolamenti di esecuzione. Nelle acque classificate di TIPO A e di TIPO AI, i

regolamenti di esecuzione possono prevedere l'obbligo da parte del pescatore di munirsi di un tesserino segna catture in aggiunta alla licenza di pesca e a quant'altro eventualmente previsto. Al rilascio e al ritiro dei tesserini provvede la Regione, che tiene appositi registri, direttamente o per il tramite delle associazioni iscritte all'Albo. I regolamenti stabiliscono i criteri per la gestione dei tesserini e gli obblighi di compilazione e restituzione degli stessi da parte dei pescatori sportivi.

9. Nell'effettuare la classificazione, sono adottati i seguenti criteri:
 - a) non necessariamente in un corpo idrico debbano esistere tutte le tipologie di acque;
 - b) nello stesso corpo idrico è da prevedersi la possibilità che siano presenti tratti di differenti tipologie;
 - c) per specie ittiche pregiate si intendono quelle che sono tali secondo gli usi e le tradizioni locali, con particolare riferimento alle famiglie dei salmonidi.
10. La classificazione delle acque può essere modificata in concomitanza con l'aggiornamento della Carta Ittica Regionale

Art. 18

(Attività agonistiche, campi di gara temporanei e permanenti)

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni (gare) di pesca sportiva svolte in campi di gara permanenti o temporanei, organizzate dalle associazioni di pesca sportiva iscritte all'Albo. Sono altresì considerate attività agonistiche gli allenamenti svolti dai loro atleti nei predetti campi di gara.
2. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di pesca sportiva è necessario che l'associazione organizzatrice sia munita di preventiva autorizzazione della Regione, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 10, comma 10.
3. Per i campi di gara sia permanenti che temporanei, l'autorizzazione deve indicare il periodo durante il quale la pesca è vietata, fatta eccezione per gli iscritti alla competizione per i quali la pesca è consentita negli orari di svolgimento della competizione stessa.
4. L'organizzatrice è tenuta ad apporre idonea segnaletica prima dello svolgimento della competizione e a rimuoverla alla fine della stessa.
5. I campi di gara temporanei sono tratti di corpi idrici dedicati allo svolgimento delle competizioni di pesca sportiva in via occasionale.
6. I campi di gara permanenti sono tratti di corpi idrici considerati impianti sportivi, sottratti al libero esercizio della pesca in quanto dedicati in via esclusiva allo svolgimento delle competizioni di pesca sportiva e agli allenamenti dei pescatori sportivi appartenenti alle associazioni iscritte all'Albo.
7. Nei campi di gara permanenti, durante le sessioni di allenamento, vige il divieto di trattenere pesci, ovvero i pesci catturati dovranno essere reimmessi in acqua.
8. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma 7, per i loro allenamenti nei campi di gara permanenti, gli iscritti alle associazioni iscritte all'Albo non necessitano di alcuna autorizzazione.
9. In entrambe le tipologie di campi, sia durante lo svolgimento delle competizioni sportive che durante gli allenamenti, i pescatori debbono essere muniti di licenza di pesca e rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in quelle acque.
10. In entrambe le tipologie di campi, per lo svolgimento delle competizioni sportive, l'organizzatrice è tenuta a osservare e a far osservare agli atleti la normativa vigente in quelle acque. Fanno eccezione le competizioni a salmonidi che prevedono un preventivo ripopolamento, durante lo svolgimento delle quali si potrà derogare al numero massimo di salmonidi catturabili e alla loro misura minima che comunque non potrà essere inferiore a cm 18. Il ripopolamento pre-gara deve essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione della competizione stessa.

Art. 19
(Sorveglianza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni sono affidati alla Polizia Provinciale, al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ai Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Locale, alle Guardie Ittiche Volontarie e a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 20
(Salvaguardia della fauna delle acque interne: limitazioni e divieti)

1. Nelle acque interne della Regione è fatto divieto assoluto di pescare, prelevare, catturare, detenere, commercializzare, qualsiasi organismo compreso nei condroitti.
2. Fermo restando il divieto previsto dalla normativa statale (art. 6 c. 1 RD 1604/1931 e art. 40 c. 2 lett. b) legge n. 154/2016), di esercitare la pesca con l'ausilio della corrente elettrica, la Regione, in virtù del c. 3 dell'art. 6 del RD 1604/1931, ha la facoltà di autorizzare enti, istituti e associazioni iscritte all'albo, all'utilizzo di apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico, finalizzati al prelievo di pesci e di fauna dalle acque interne, esclusivamente per scopi scientifici, di campionamento, di salvaguardia, di riproduzione o di ripopolamento.
3. Il pescatore non può trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi, la cui misura minima non potrà in nessun caso essere inferiore a 22 cm, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 18 comma 10.
4. Fermo restando una più compiuta disciplina da parte dei regolamenti di esecuzione, nelle acque interne classificate come TIPO A e TIPO A1:
 - a) è consentita esclusivamente la pesca sportiva esercitata con la canna;
 - b) I regolamenti di esecuzione possono ridurre il numero massimo di specie di pregio prelevabili, sino a individuare zone dove non è possibile trattenere alcun pesce con obbligo di rilascio immediato del pesce vivo (zone No-Kill);
 - c) vige il divieto assoluto di pesca durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi;
 - d) è sempre vietata nell'esercizio della pesca la detenzione, la pasturazione e l'uso della larva di mosca carnaria (bigattino);
 - e) è sempre vietato l'uso della tecnica di pesca denominata CAMOLERA o TEMOLERA.

Art. 21
(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni delle norme contenute nella presente legge sono:
 - a) art. 4 comma 3 della Legge: uso o detenzione nell'esercizio della pesca di attrezzi o tecniche o strumenti di pesca massiva e/o professionale senza la licenza di tipo A anche per mancato pagamento del tributo. Da 1.000 a 6.000 euro;
 - b) uso o detenzione nell'esercizio della pesca di attrezzi o tecniche o strumenti di pesca massiva e/o professionale nelle acque dove la pesca professionale non è consentita. Da 1.000 a 6.000 euro;
 - c) uso o detenzione nell'esercizio della pesca di attrezzi o tecniche o strumenti di pesca massiva e/o professionale non consentiti. Da 1.000 a 6.000 euro;
 - d) uso o detenzione nell'esercizio della pesca di attrezzi consentiti per la pesca professionale, ma da essi difformi per lunghezza o per dimensione o per larghezza

- della maglia o per il numero superiore a quello consentito o non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo o per le modalità di utilizzo. Da 1.000 a 6.000 euro;
- e) art. 4 della Legge: esercizio della pesca sportiva senza licenza o permesso temporaneo, anche per mancato pagamento del tributo. Da 50 a 500 euro;
 - f) art. 10 commi 6 o 7 della Legge: esercizio della pesca in acque affidate in gestione ad associazioni senza l'autorizzazione del gestore o senza il tesserino segna-catture se da questi previsto. Da 50 a 500 euro;
 - g) art. 10 comma 7 della Legge: esercizio della pesca in acque affidate in gestione ad associazioni omettendo di eseguire le prescritte annotazioni sul tesserino segna-catture se previsto dal gestore. Da 25 a 300 euro;
 - h) art. 10 comma 8 e 9 della Legge: violazione limitazioni all'esercizio della pesca introdotte dal gestore o dei regolamenti particolari adottati dal gestore nelle acque affidate in gestione ad associazioni. Da 50 a 500 euro;
 - i) art. 3 comma 2 della Legge: vendita o commercio di prodotti della pesca sportiva. Da 250 a 2.000 euro;
 - l) esercizio della pesca con fucile subacqueo, fiocina o attrezzi simili. Detenzione di tali attrezzi nell'esercizio della pesca. Da 500 a 3.000 euro;
 - m) pesca del novellame senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle relative prescrizioni o in una zona o in un periodo in cui essa è vietata o effettuata con attrezzi non regolamentari. Da 1.500 a 6.000 euro;
 - n) art. 13 comma 1 della Legge: violazione del divieto di detenzione, trasporto, immissione, delle specie classificate come invasive di interesse unionale e di quelle di cui è vietata l'immissione. Da 500 a 5.000 euro;
 - o) art. 13 comma 2 della Legge: ripopolamento con specie ittiche la cui immissione è consentita senza la preventiva autorizzazione della Regione. Da 100 a 500 euro;
 - p) Art. 14 commi 2 o 3 della Legge: mancata adozione negli impianti comunicanti con acque pubbliche degli accorgimenti tecnici o delle griglie o degli ostacoli atti a impedire il passaggio del pesce da e verso l'acqua pubblica. Da 250 a 1.500 euro;
 - q) art. 14 comma 6 della Legge: attività di pesca a pagamento nel laghetto di pesca sportiva senza la preventiva autorizzazione della Regione o in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione. Da 250 a 1.500. euro;
 - s) art. 15 della Legge: mancanza del nulla osta della Regione o mancanza delle comunicazioni alla Regione entro i tempi previsti o violazione delle disposizioni inerenti alle strutture per la risalita delle specie ittiche. Da 10.000 a 50.000 euro;
 - t) art. 16 della Legge: derivazione o prelievo di acque pubbliche per scopi agricoli senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione priva del parere favorevole del Comitato o in violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione. Da 100 a 500 euro;
 - u) art. 16 della Legge: derivazione o prelievo di acque pubbliche per scopi diversi da quelli agricoli senza autorizzazione, ovvero con autorizzazione priva del parere favorevole del Comitato o. in violazione delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione. Da 500 a 3.000 euro;
 - v) art. 17 comma 8 della Legge: esercizio della pesca senza il tesserino segna catture, quando previsto dalla Regione, o in violazione degli obblighi per la sua compilazione e restituzione. Da 50 a 300 euro;
 - z) art. 18 comma 2 della Legge: svolgimento di competizioni di pesca sportiva senza la preventiva autorizzazione della Regione quando prevista. Da 50 a 300 euro;
 - aa) art. 18 comma 3 della Legge: esercizio della pesca durante il periodo di divieto indicato nell'autorizzazione alla gara di pesca. Da euro 50 a euro 300;
 - bb) art. 18 comma 4 della Legge: mancata apposizione da parte dell'organizzatrice di idonea segnaletica prima dello svolgimento della competizione o mancata sua

- rimozione alla fine della stessa. Da 25 a 300 euro; art. 18 comma 6 della Legge: esercizio della pesca in un campo di gara permanente senza averne titolo. Da euro 50 a euro 300;
- cc) art. 18 comma 7 della Legge: violazione del divieto di trattenere esemplari di fauna ittica durante le sessioni di allenamento nei campi gara permanenti. Da euro 50 a euro 300;
- dd) art. 20 comma 1 della Legge: violazione del divieto di pescare, prelevare, catturare, detenere, commercializzare, qualsiasi organismo compreso nei condroitti. Da 150 a 1.000 euro;
- ee) uso o detenzione nell'esercizio della pesca di attrezzi o mezzi configurabili come sistemi di pesca sportiva non consentiti o non consentiti nelle circostanze di tempo o di luogo o per le modalità di utilizzo o per dimensione o per il numero di attrezzi simultaneamente posti in azione di pesca o per qualsiasi altra ragione individuata dai regolamenti di esecuzione. Da 75 a 600 euro. Per quanto concerne il superamento del numero massimo, non vanno considerati gli attrezzi non posti in pesca;
- ff) uso o pasturazione o detenzione nell'esercizio della pesca, di esche non consentite. Da 75 a 600 euro;
- gg) pesca o detenzione nell'esercizio della pesca di esemplari di specie ittiche di misura inferiore a quella minima consentita. Da 75 a 600 euro;
- hh) pesca o detenzione nell'esercizio della pesca di esemplare di specie appartenente agli osteitti la cui cattura è vietata anche temporaneamente. Da 75 a 600 euro. Il divieto di detenzione si estende anche al di fuori dello stretto esercizio della pesca e alle attività commerciali, allorché le modalità o le circostanze di tempo o di luogo fanno ritenere che il pesce provenga dalle acque interne pubbliche della Regione;
- ll) pesca o detenzione nell'esercizio della pesca di esemplari di specie appartenenti agli osteitti in numero superiore a quello consentito. Da 75 a 600 euro;
- mm) pesca o detenzione nell'esercizio della pesca di esemplari di specie appartenente agli osteitti per un peso complessivo superiore a quello consentito, salvo singola preda di peso superiore. Da 75 a 600 euro;
- nn) esercizio della pesca in zona di divieto anche temporaneo. Da 100 a 600 euro;
- oo) esercizio della pesca in periodi o orari di divieto. Da 75 a 500 euro;
- pp) per ogni altra violazione alla Legge, agli strumenti di valenza prescrittiva da essa previsti e ai regolamenti vigenti, non espressamente prevista. Da 50 a 500 euro.
3. I prodotti vivi della pesca oggetto della violazione sono sequestrati e rimessi in acqua con cura. I prodotti morti sono sequestrati e, se possibile, devoluti in beneficenza o altrimenti distrutti con gli eventuali oneri a carico della Regione.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applica la legge 24 novembre 1981 n. 689 e le funzioni inerenti alla riscossione dei relativi importi sono esercitate dalla Regione.
5. Diminuzione di licenza: procedimento di accertamento. Il pescatore che all'atto del controllo risulta sprovvisto di licenza ma che dichiara di esserne titolare e di non poterla esibire in quel momento (ad esempio, per non averla portata con sé), è comunque soggetto al verbale di accertamento di illecito amministrativo per pesca senza licenza con l'applicazione della relativa sanzione. Gli Agenti accertatori annotano sul verbale la dichiarazione del contravventore, che avrà 30 giorni, decorrenti dalla data dell'accertamento, per esibire alla Regione valida licenza di pesca, nel qual caso il verbale verrà annullato dall'amministrazione regionale se il solo illecito contestato è la pesca senza licenza, altrimenti verrà derubricato di tale illecito e riveduto conseguentemente nell'importo. La licenza dovrà risultare valida alla data

dell'accertamento dell'illecito.

Art. 22

(Finanziamenti)

1. Al finanziamento della presente legge la Regione provvede con fondi del proprio bilancio, con gli introiti derivanti dal pagamento dei tributi annuali per le licenze di pesca e per i permessi temporanei e dalle altre entrate previste dalla presente legge inclusi i proventi delle sanzioni amministrative.
2. Il tributo annuale dovuto per la licenza di pesca è modulato a seconda del tipo, come di seguito descritto:
 - a) licenza di tipo A: euro 60,00;
 - b) licenza di tipo B: euro 30,00;
 - c) permessi temporanei: euro 10,00.
3. La ripartizione di tutte le entrate di cui alla presente legge, inclusi i tributi per le licenze di pesca e i proventi delle sanzioni amministrative, dovrà rispettare i seguenti parametri:
 - a) l'80 per cento dell'intero ammontare per finanziare le attività previste dalla presente legge e gli strumenti di cui agli artt. 7, 8, 9;
 - b) il 20 per cento alle associazioni iscritte all'Albo per lo svolgimento di servizi di vigilanza ittica con proprie GGPIV.
4. La Regione, sulla base delle entrate accertate, provvede annualmente alla ripartizione di cui al precedente comma 3.

Art. 23

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di esecuzione e degli strumenti della Carta Ittica e del Piano Ittico regionale poliennale, di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti, inclusi quelli Provinciali, purchè non contrastino con la presente legge o con le leggi nazionali o con la normativa comunitaria.
2. Nelle more dell'adozione degli strumenti della Carta Ittica e del Piano Ittico regionale poliennale, resta impregiudicato in capo alla Regione il potere di emanare regolamenti di esecuzione o atti amministrativi in materia di pesca, purché nel rispetto della presente legge, delle leggi nazionali e della normativa comunitaria in materia.

Art. 24

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 (Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria).

